

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 409 C.P.C.

Per l'annullamento previa sospensione dell'O.M.N.182 DEL 23 MARZO 2020 e di tutti gli atti del Ministero dell'Istruzione, concernente la mobilità dell'anno scolastico 2020/2021 del personale docente, educativo ed ata, nella parte in cui non prevedono che la mobilità stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni. Tale stato dei fatti genererebbe "un inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo". E per l'annullamento del Decreto ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020 recante Disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159;

Della docente, **Palermo Angela**, nata a Favara il 10/06/1964 ed ivi residente in via Cesare Sessa n. 41, C.F. PLRNGL64H50D514Z rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Ventriglia del Foro di Agrigento, F.VNTLGU74T01G273N, con studio in via San vito n.48 -92100 V Studio legale M - 2 - –Agrigento, Pec: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it ,



fax: 0922/556134 e Valentina Montalbano, del Foro di Agrigento, CF: MNTVNT82E47A089E, Fax 0922/32803, Pec: valentinamontalbano@avvocatiagrigento.it ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in via Montecitorio n. 39 a Favara. Gli avvocati Ventriglia Luigi e Valentina Montalbano dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento agli indirizzo PEC: luigiventriglia@avvocatiagrigento.it e valentinamontalbano@avvocatiagrigento.it

CONTRO

- **II M.I.U.R.** Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F.: 80018500829), in persona del Dirigente p.t., corrente in Palermo, nella via Via G. Fattori, 60; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di di Palermo (C.F.: 80027950825), presso la quale *ope legis* sono domiciliati nella Via Valerio Villareale, 6 , Palermo (PA), con indirizzo di posta elettronica certificata risultante ed estratta dal Pubblico Registro PP.AA. presso ReGinDe ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito USR);

e CONTRO

- **II M.I.U.R.** Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F.: 80004660843) Ambito Territoriale di Agrigento, in persona del Dirigente p.t., corrente in Agrigento nella Via Leonardo da Vinci, 2; rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di di Palermo (C.F.: 80027950825), presso la quale *ope legis* sono domiciliati nella Via Valerio Villareale, 6 , Palermo (PA), con indirizzo di posta elettronica certificata risultante ed estratta dal Pubblico Registro PP.AA. presso ReGinDe ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito USP AG);



e

MIUR Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (c.f.: 80185250588), con sede in Roma viale Trastevere n. 36, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Valerio Villareale, 6 , Palermo (PA), con indirizzo di posta elettronica certificata risultante ed estratta dal Pubblico Registro PP.AA. presso ReGinDe ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO CHE

1)La signora Palermo Angela è una docente di ruolo presso la scuola primaria STATALE I° CIRCOLO "G. Bagnera" P.zza L. da Vinci- 90011 BAGHERIA. La stessa ha presentato domanda di mobilità sia nell'anno 2016-2017, per i docenti assunti entro l'anno 2014-2015 nella provincia di Agrigento ma il risultato è stato negativo, sia nell'anno in corso 2020-2021. La docente inoltre è affetta da gravi patologie che la espongono a maggior rischio di contagio del virus COVID-19 e di elevate probabilità di compromissione del proprio stato di salute già critico, in caso di positività allo stesso.

Ed invero, la ricorrente è affetta, tra le altre patologie (lieve insufficienza cardiaca, problemi osteoarticolari, diabete in trattamento), ***da SINDROME DELLE APNEE DEL SONNO (OSAS), DI GRADO SEVERO IN OBESITA'***. Tale patologia, definita tecnicamente Obstructive Sleep Apnoea Syndrome è una malattia correlata all'ostruzione ripetitiva delle prime vie aeree. Si manifesta con sonnolenza diurna che trae origine da un sonno disturbato a causa delle vie respiratorie ostruite, che causano l'interruzione della respirazione. Rientra all'interno della macro-area delle malattie del sonno, più correttamente conosciute come "Disturbi del Sonno. I sintomi della



patologia variano in base all'alternanza veglia/sonno. Nella fattispecie: durante il sonno si determinano interruzioni dell'attività respiratoria che nel caso della signora Palermo riescono ad arrivare anche ad un numero di 180 interruzioni per ogni ora. Di giorno, invece, L'Osas comporta sonnolenza, con colpi improvvisi di sonno o narcolessia, sensazione di stanchezza, cefalea mattutina, riduzione della concentrazione e dell'attenzione e variazioni dell'umore. A cagione di ciò la stessa è obbligata all'utilizzo del ventilatore salvavita BPAP per tutte le ore notturne e per almeno 6 ore al giorno. A seguito della diagnosi, l'insegnante ha avanzato richiesta al fine di poter ottenere un giudizio in ordine ai benefici della legge 104/1992 presso l'Inps di Agrigento. Tuttavia i tempi di attesa nel distretto agrigentino superano i 12 mesi, periodo che di certo nuoce alla posizione della signora Palermo che si trova ad affrontare ogni giorno la routine lavorativa con seri rischi per la propria vita. Ed invero, la ricorrente, che per oltre vent'anni, ogni giorno, ha affrontato con spirito di forte abnegazione la tratta Favara- Bagheria, ad oggi si trova impossibilitata ad affrontare un viaggio troppo rischioso per la propria vita. La signora Palermo, così come i propri colleghi pendolari, affrontano un viaggio di circa due ore e mezzo al mattino, con il treno o con il bus ed altrettante ore nel pomeriggio. La ricorrente, ad oggi non può usufruire di tali mezzi di locomozione, essendo la stessa soggetta a forte rischio covid, non potendo indossare la mascherina e dovendo invece utilizzare la macchina B-pap. Pertanto la stessa è costretta a guidare in auto per oltre 240 km tra andata e ritorno, con il forte rischio di improvvisi colpi di sonno, tipici della malattia.

PREMESSO INOLTRE che



la ricorrente così come da documentazione allegata è una docente da oltre dieci anni, e pertanto chiede la movimentazione richiesta alla luce della nuova giurisprudenza allegata, nella parte in cui non si prevede che la mobilità stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni. La ricorrente è una docente della scuola primaria, di ruolo da almeno dieci anni, la quale ha fatto domanda di mobilità interprovinciale sia nell'anno 2016-2017 , per i docenti assunti entro l'anno 2014.2015 , sia per l'anno scolastico 2020/2021, per ottenere, dopo tanti anni di sacrificio, il diritto di lavorare vicino la residenza del proprio nucleo familiare. L'O.M. del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri provvedimenti del MIUR risulterebbero illegittimi in quanto darebbero la priorità e la preferenza alle nuove immissioni in ruolo, rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo. *** Violazione di legge o erronea applicazione:

1. L'art. 470 D.Lgs. 297/94 recita: “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che



i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.

3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione". La lettura del testo normativo consente agevolmente di desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo. In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo.

Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte della ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla ordinanza ministeriale e alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal "superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste



ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. La questione di diritto sollevata dalla ricorrente è stata di recente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, seppur solamente in sede cautelare (ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 aprile 2019, n. 2367, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3722 del 22.7.2019, in assenza di ulteriori precedenti). In particolare il Consiglio di Stato ha affermato: “L’art. 465 comma 1 del d. lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall’art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.

Ciò posto, la norma dell’art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine”. Un ulteriore spunto in materia è offerto dall’art. 30, co. 2 bis D.Lgs. 165/01, il quale detta un principio analogo a quello sancito dall’art. 470 D.Lgs. 297/94, statuendo che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo,



appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza". La giurisprudenza amministrativa, in proposito, ha chiarito che "nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico" (cfr. Cons. Stato n. 2318/16). Trattasi di principi che si fondano oltre che sulla generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, sulla considerazione che il trasferimento a domanda si configura come una più soddisfacente distribuzione del personale nell'interesse del miglior andamento dell'azione amministrativa, dovendosi ritenere che il dipendente operi con maggiore profitto ove non sussistano situazioni di disagio di carattere familiare; d'altra parte l'esigenza di garantire la uniforme distribuzione delle nuove immissioni in ruolo in tutto il territorio nazionale, non trova alcun fondamento normativo e comunque non appare idonea a giustificare la deroga ad un principio di preferenza espressamente sancito dal legislatore (anche qualora fosse ritenuto validamente derogabile). Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. -



Pertanto: - Alla luce delle ragioni sopra riportate si chiede che venga dichiarata illegittima l'ordinanza ministeriale del 23.03.2020 n.182 e tutti gli altri atti del Ministero della Pubblica Istruzione , concernente la mobilità, e per l'effetto si chiede che venga data precedenza alla mobilità rispetto alle nuove immissioni in ruolo .

Per l'anzidetto,

VOGLIA L'ON.TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO

- dichiarare e accertare il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità debba avvenire prioritariamente per la provincia di Agrigento, omesso ogni accantonamento rispetto alle nuove assunzioni, e per l'effetto trasferire la ricorrente nella provincia di Agrigento.

- ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto della ricorrente ad ottenere che la mobilità stessa debba avvenire con priorità rispetto alle nuove assunzioni per tutti i motivi sopra esposti;

adottare ogni altra statuizione di legge anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che pertanto il pagamento del contributo unificato è pari a 259,00 euro.

- Salvo ogni altro diritto;

allegano: -procura

- 1) Contratto docente;
- 2) Domanda di mobilità 2015/2016 per docenti ammessi 2014/2015;
- 3) Domanda di mobilità 2020/2021;
- 4) Carta di identità

Per la parte sanitaria:

- 5) Ricevuta domanda invalidità Inps di Agrigento;



- 6) Domanda lavoratore fragile;
- 7) Certificato Asp Caltanissetta per OSAS severo in obesità;
- 8) Scheda servizio ventiloterapia domiciliare;
- 9) Certificato insufficienza cardiaca

Agrigento, Termini Imerese , lì 11.10.2020

Avv. Valentina Montalbano

Avv. Ventriglia Luigi

